

SENTENZA N.
N. 24354/2002 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

composto dai magistrati

Dott. M. Manunta	Presidente
Dott. G. B. Rollero	Giudice
Dott.ssa M. P. Varani	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa da

note e S.
[redacted] rappresentato e difeso per delega in atti
da Avv. S. Oldini presso il cui studio è elettivamente domiciliata

attrice

contro


note e S. FIORELLI S.P.A.
[redacted] rappresentata e difesa per delega in atti
da Avv. M. Sacchi presso il cui studio è elettivamente
domiciliata

convenuta

avente ad oggetto: annullamento di testamento

sulle **conclusioni**

come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato a [REDACTED] [REDACTED] in qualità di figlia legittima di [REDACTED] deceduto in San Paolo del Brasile in data 19.3.2001, deduceva la mancanza di data del testamento olografo pubblicato dal Notaio Dott. Luca Zona in data 6.6.2001 n. rep. 7001/3108, con il quale il padre aveva istituito erede universale la seconda moglie [REDACTED] [REDACTED] perciò conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano [REDACTED] per sentire disporre l'annullamento del testamento, in via subordinata per sentire dichiarare l'attrice erede legittimaria di [REDACTED] e la riduzione delle disposizioni testamentarie impugnate.

Si costituiva in giudizio la convenuta in qualità di moglie del defunto [REDACTED] per eccepire la titolarità al 50% degli immobili indicati dall'attrice quali beni relitti in successione ed in ogni caso la sussistenza di altro testamento del marito in data 20.10.1996, di contenuto identico al precedente, depositato presso il Notaio Filippo Leonardi di Milano e pubblicato in data 12.6.2002.

La convenuta nulla eccepiva sulla qualità di legittimaria dell'attrice e si dichiarava disponibile a versare le somme di competenza all'attrice ed all'altra figlia legittima del marito.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., rimasto senza esito il tentativo di conciliazione, veniva espletata consulenza tecnica.

Precisate, quindi, le conclusioni, la causa passava in decisione come in epigrafe.

Motivi della decisione

La qualità di successore necessario in capo all'attrice è indubbia ed incontestata in quanto figlia legittima di [REDACTED]

La questione concernente l'assenza di data nel testamento in data 19 marzo 2001 del defunto [REDACTED] è priva di rilevanza avendo la convenuta prodotto testamento del de cuius in data 28.10.1996, pubblicato dal Notaio depositario Filippo Leonardi (doc. n. 9 fasc. convenuta) di contenuto analogo a quello impugnato concernente l'istituzione della convenuta quale erede universale del testatore, la cui validità non è stata posta in discussione.

Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni contenute in detto testamento.

Invero i beni di proprietà del defunto sono quelli indicati nel testamento in questione e descritti a pag. 18 della relazione tecnica.

Gli immobili in questione furono acquistati da [REDACTED] in data 29 ottobre 1992 in atti.

All'epoca il de cuius e la convenuta erano coniugi in virtù di matrimonio contratto ~~in data~~ in San Paolo del Brasile.

Assume parte convenuta di essere comproprietaria al 50% dei beni immobili costituenti il preteso asse ereditario relitto da [REDACTED] in virtù di comunione legale, a tal fine ha formulato domanda di accertamento e declaratoria della consistenza del relictum in misura pari al 50% degli stessi.

La circostanza del matrimonio, unitamente alla certificazione prodotta (doc. n. 5 quater fasc. convenuta) attestante l'insussistenza tra i coniugi di convenzioni matrimoniali, consente di accertare la fondatezza della domanda della convenuta in virtù dell'art. 19 delle disposizioni sulla legge in generale vigente al tempo in cui fu contratto il matrimonio.

In virtù della comunione costituita ope legis ex art. 177 lett. a) sugli acquisti realizzati separatamente dal de cuius durante il

matrimonio deve ritenersi relicta la quota del 50% della proprietà degli immobili di cui alla denuncia di successione in atti.

La domanda dell'attrice, di accertamento e declaratoria della natura di atti di liberalità delle compravendite concluse in data 29.10.1992 tra il de cuius ed il di lui padre e di conseguente esclusione dei beni immobili acquistati dal regime della comunione legale, formulata in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. è inammissibile in quanto nuova.

Il Tribunale condivide la stima del valore degli immobili (venduti dall'erede dopo l'apertura della successione) al tempo dell'apertura della successione effettuata dal consulente (pag. 21 e ss della relazione) in quanto congrua e motivata.

Il patrimonio relicto risulta altresì costituito dal 50% delle consistenze economiche presenti sui conti correnti indicati nelle pagine da 13 a 17 della relazione tecnica al momento dell'apertura della successione (Cass. n. 8002 del 27.4.2004) e dal 50% dell'importo derivante dalla locazione dell'immobile di Corsico, via V. Monti, indicato nelle pagine da 23 a 27 della relazione tecnica

L'asse ereditario così ricostruito va depurato dei debiti del defunto, costituiti dal 50% delle voci di spesa indicate dal consulente a pag. 19 e 20 della relazione tecnica (spese condominiali al 31.3.2001 relative agli immobili, imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, spese per denuncia di variazione catastale) e dall'intero importo del debito per prestazioni professionali indicato alla pag. 20 della relazione.

In accoglimento della domanda subordinata formulata dall'attrice, stante il concorso della convenuta quale coniuge e di due figli del de cuius, la quota di riserva dell'attrice ai sensi dell'art. 542 cc., 2° c., va determinata in $\frac{1}{4}$.

Le disposizioni costituenti la volontà testamentaria di Sacchi Massimino eccedenti la quota disponibile, pari ad $\frac{1}{4}$, vanno perciò ridotte ai sensi dell'art. 554 c.c. nei limiti della quota di un

quarto ai fini del conseguimento della porzione di eredità riservata all'attrice.

Non si procede alla quantificazione della quota di reintegra non essendo stata formulata domanda di divisione in sede di domanda subordinata di riduzione.

La domanda subordinata di accertamento di usucapione proposta dalla convenuta per la prima nella memoria ai sensi dell'art. 183 cpc è inammissibile perché nuova.

Considerato l'esito della controversia le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice in ragione della metà e per l'ulteriore metà vengono compensate in considerazione della natura della causa e della qualità delle parti, ivi comprese le spese di consulenza tecnica liquidate in separato decreto (Cass. n. 8540 del 22.4.2005).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così decide:

accerta e dichiara

la comunione legale e la conseguente titolarità in capo alla convenuta della quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà dei beni immobili descritti nella relazione tecnica 17.11.2004, delle consistenze economiche presenti al momento dell'apertura della successione sui conti correnti indicati nelle pagine da 13 a 17 della relazione nonché dell'importo indicato nelle pagine da 23 a 27 della relazione

determina

in $\frac{1}{4}$ la quota di riserva spettante all'attrice in qualità di successore necessario di [REDACTED]

accerta e dichiara

la violazione della riserva in favore dell'attrice attuata con il testamento olografo di [REDACTED] in data 28.10.1996,

pubblicato in data 12.6.2002 per atto n. 25142/5724 rep. Notaio
Filippo Leonardi

riduce

le disposizioni testamentarie ivi contenute eccedenti la quota
disponibile

condanna


l'attrice a rifondere alla convenuta il 50% delle spese legali,
liquidate per l'intero in 387,00 euro per spese, 1696,00 euro per
per diritti, 5000,00 euro per onorari, oltre accessori fiscali dovuti
come per legge

dichiara

compensate tra le parti le restanti spese di lite.

Milano, 12 dicembre 2006

Il Giudice est.



Il Presidente

